

**T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, Sent., (data ud. 09/10/2024)
18/11/2024, n. 6325**

ATTI AMMINISTRATIVI › In genere

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1287 del 2024, proposto da M.L.F.M., rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Ceceri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa e Agenzia del Demanio Direzione Regionale Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Napoli, via A. Diaz, n. 11; D.S. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Dettori e Teresa Felicetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; G. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l'accertamento:

a) dell'inadempimento dell'obbligo del Ministero della Difesa, della D.S. S.p.A., dell'Agenzia del Demanio e della G. S.p.A., ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di consentire alla ricorrente l'accesso agli atti da quest'ultima richiesti con istanza dell'11 gennaio 2024, trasmessa con p.e.c. del 12 gennaio 2024, o, comunque, di aprire il procedimento e di concluderlo con provvedimento espresso;

b) della illegittimità del rifiuto tacito opposto dalle indicate amministrazioni, con conseguente annullamento dello stesso, con condanna alla relativa esibizione (fatta eccezione per la G. S.p.A.);

c) del diritto della ricorrente di ottenere l'esibizione dei documenti richiesti con condanna delle amministrazioni alla relativa esibizione o comunque l'accesso alle informazioni richieste.

nonché, PER L'ANNULLAMENTO E/O LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ:

d) della nota prot. (...) del 7 febbraio 2024 trasmessa dalla G. S.p.A. a mezzo p.e.c., avente a oggetto "riscontro alla domanda di accesso agli atti - contratto inbound 4088011416";

e) di tutti gli atti richiamati in quelli impugnati e/o menzionati sopra o di seguito nel ricorso, se e in quanto lesivi (compreso il Regolamento per l'accesso menzionato nella nota impugnata);

in via subordinata, se del caso previo mutamento del rito, PER LA DECLARATORIA DELL'ILLEGITTIMITÀ DEL SILENZIO serbato dalle amministrazioni intinate relativamente all'istanza dell'11 gennaio 2024, trasmessa a mezzo p.e.c. il 12 gennaio 2024, proposta anche ai sensi dell'art. 5

del D.Lgs. n. 33 del 2013; nonché per l'accertamento dell'obbligo a provvedere sulla medesima istanza;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, dell'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Campania e della D.S. S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 9 ottobre 2024 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. - La ricorrente (la quale dichiara di essere comproprietaria di un'unità immobiliare sita nel Comune di T. A., in via E. n. 10 - 14, foglio (...), p.lla (...), sub (...), (...), (...) e (...), e lamenta che, sulla facciata del fabbricato identificato catastalmente al foglio (...) particella (...) sub da (...) a (...), intestato a Demanio dello Stato Ministero Difesa Esercito, prospiciente uno spazio intercluso posto tra la proprietà della stessa e la proprietà demaniale, corre una linea d'acqua che alimenta detta proprietà, rotta in più punti, riversando continuamente acqua nella sua proprietà), con ricorso ex art. 116 c.p.a. e 22 ss. L. n. 241 del 1990, notificato l'08/03/2024 e depositato in giudizio il 15/03/2024, impugna:

(I) il diniego tacito, ex art. 25, comma 4, L. n. 241 del 1990, formatosi sull'istanza di accesso agli atti, ai sensi e per gli effetti, degli artt. 22 e ss. della L. n. 241 del 1990 e dell'art. 5 del D.Lgs. n. 33 del 2013, dell'11/01/2024, trasmessa a mezzo p.e.c. del 12/01/2024, con cui ha chiesto alle amministrazioni evocate in giudizio e al Comune di Torre Annunziata, ciascuno per quanto di propria conoscenza e competenza:

"1) di sapere se la conduttura in questione appartenga o sia stata installata dalla G. s.p.a., ovvero a quale altro soggetto appartenga e da chi sia stata installata (dando copia di atti o documenti attestanti le circostanze anzidette);

2) di sapere se esista un contratto di utenza idrica (riguardante l'acqua che fuoriesce dalla tubazione) e a chi sia intestato (in tal caso, se ne chiede copia);

3) di sapere se siano stati effettuati, e da chi, interventi di manutenzione o di riparazione della conduttura di cui sopra (onde evitare la copiosa e dispendiosa dispersione della risorsa idrica), e con quali modalità, nel corso degli ultimi due anni, se tali interventi siano stati oggetto di atti autorizzatori o di altra natura e se siano stati redatti verbali delle relative operazioni (in tal caso, si chiede copia degli atti che hanno autorizzato o disposto detti interventi, o che ne hanno verbalizzato le operazioni, o che hanno dato comunque atto della relativa effettuazione, a chiunque indirizzati, anche interni);

4) di sapere se il Comune di Torre Annunziata ha, in relazione alla situazione di grave incuria in cui versa l'immobile identificato catastalmente al foglio (...) particella (...) sub da (...) a (...) (stato emergente dalla documentazione fotografica di cui alla relazione allegata e suscettibile di essere comprovato con altro materiale, fotografico e video), adottato provvedimenti, sia ordinari che contingibili e urgenti, a tutela della pubblica incolumità, ovvero del decoro, della salubrità e della sicurezza (in tal caso se ne chiede copia), ovvero effettuato sopralluoghi ispettivi (in tal caso si chiede la documentazione pertinente)";

(II) il diniego espresso di cui alla nota prot. (...) del 7 febbraio 2024 trasmessa dalla G. S.p.A. a mezzo p.e.c., avente a oggetto "riscontro alla domanda di accesso agli atti - contratto inbound 4088011416"; e

(III) in via subordinata (ovvero qualora il Collegio non ritenga che nel caso di specie ricorrano i presupposti in materia di accesso documentale di cui agli artt. 22 e ss. L. n. 241 del 1990 o escluda l'applicabilità del rito disciplinato dall'art. 116 c.p.a. in caso di accesso civico generalizzato), il silenzio

inadempimento serbato dalle amministrazioni intime relativamente all'istanza dell'11 gennaio 2024, trasmessa a mezzo p.e.c. il 12 gennaio 2024, proposta anche ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 33 del 2013.

Nel ricorso si precisa che "la richiesta rivolta al Comune di Torre Annunziata quella sub n. (...)) che precede), ha, invece, ricevuto riscontro in occasione di una differente richiesta ostensiva rivolta al medesimo ente (richiesta da cui ha avuto origine altro contenzioso, anch'esso pendente innanzi codesto on.le T.a.r., sez. III, r.g. n. 542/2024). Il Comune ha, dunque, adempiuto e per questa ragione non è stato evocato in giudizio."

Il 23/03/2024, si sono costituiti in giudizio il Ministero della Difesa e l'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Campania, con la difesa dell'Avvocatura dello Stato, depositando all'uopo un mero atto di costituzione formale per resistere al ricorso.

Il 18/09/2024, si è costituita in giudizio la Società D.S. S.p.A., depositando una memoria di costituzione, nella quale ha rappresentato che "A seguito dell'istanza presentata dalla signora F.M., D.S. s.p.a. ha svolto la propria istruttoria e così verificava che l'indicato immobile demaniale limitrofo alla proprietà della ricorrente non è nel proprio portafoglio di valorizzazione immobiliare. Di conseguenza, con nota del 13 marzo 2024 D.S. s.p.a. si premurava di comunicare tale circostanza al Ministero della Difesa e all'Agenzia del Demanio (doc. 1) e con successiva pec del 13 settembre 2024 (doc. 2) riscontrava le pec della signora F.M. del 12 gennaio e del 11 marzo 2024 al fine di rappresentare che il bene non è nel proprio portafoglio di valorizzazione immobiliare e che a suo tempo l'istanza di accesso era stata inoltrata alle Amministrazioni interessate", allegando che, in virtù di quanto sopra, "è dunque evidente che D.S. S.p.a. non è soggetto legittimato passivo all'accesso ai documenti in questione in quanto non è in possesso della documentazione relativa al fabbricato identificato catastalmente al foglio (...) particella sub da (...) a (...), intestato al Demanio dello Stato Ministero della Difesa Esercito chiesta dalla signora F.M.", e, pertanto, chiedendo l'estromissione dal presente giudizio o comunque di dichiararsi inammissibili e infondate le richieste avanzate dalla signora F.M..

Il 23/09/2024, la ricorrente ha depositato in giudizio una memoria di replica, nella quale ha eccepito l'inammissibilità delle argomentazioni difensive dedotte dalla D.S.S.p.A., poiché costituirebbero un'integrazione postuma effettuata in sede di giudizio, nonché l'infondatezza delle stesse, insistendo per l'accoglimento del ricorso nei confronti di tutte le amministrazioni evocate in giudizio.

Il 27/09/2024, D.S. S.p.A. ha depositato in giudizio una memoria di replica alla memoria di parte ricorrente del 23/09/2024, precisando che "il richiedente l'accesso non conserva alcun interesse nell'insistere nella propria pretesa nei confronti del soggetto amministrativo che ha mostrato di non essere in possesso della richiesta documentazione. E così è nel caso di specie, non essendo oggetto di contestazione quanto affermato da D.S.", ed insistendo nel chiedere la propria estromissione dal presente giudizio o comunque per dichiararsi inammissibili, improcedibili e/o infondate le richieste avanzate dalla signora F.M..

Il 27/09/2024, la ricorrente ha depositato in giudizio una memoria di replica alla memoria della D.S. S.p.A. depositata il 27 settembre 2024, affermando che "nel caso di specie, non si contesta l'impossibilità di accedere ai documenti e alle informazioni richieste (perché, come afferma controparte, non sono in possesso dell'ente) ma si contesta che il riscontro alla richiesta ostensiva doveva avvenire entro i termini di legge (solo se ciò fosse accaduto, la ricorrente non avrebbe notificato il ricorso anche alla D.S.)", insistendo per l'accoglimento del ricorso nei confronti di tutte le amministrazioni evocate in giudizio.

Il 07/10/2024, D.S. S.p.A. ha depositato in giudizio un'istanza di passaggio in decisione della causa.

Non si è costituita in giudizio la Società G. S.p.A.

Nella Camera di Consiglio del 09/10/2024, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. - Il ricorso, ritualmente proposto ex art. 116 ("Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi")

c.p.a. (secondo cui "contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il ricorso è proposto entro trenta giorni ... dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e ad almeno un controinteressato"), nell'osservanza del dimezzamento dei termini processuali previsto per il giudizio in materia di accesso dall'art. 87, terzo comma, c.p.a. (in quanto notificato l'08/03/2024 e depositato in giudizio il 15/03/2024), è parzialmente fondato e deve essere accolto, in parte, nei sensi e nei limiti di seguito precisati.

2.1. - La domanda di annullamento del diniego tacito, ex art. 25, comma 4, L. n. 241 del 1990, formatosi sull'istanza di accesso agli atti dell'11 gennaio 2024, trasmessa a mezzo p.e.c. il 12 gennaio 2024, proposta nei confronti della Società D.S. S.p.A., è diventata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e, comunque, va respinta, come eccepito nelle difese della Società S. S.p.A.

Osserva, infatti, il Collegio che, da un lato, in disparte la omessa impugnazione della nota del 13/09/2024 della Società S. S.p.A., la stessa parte ricorrente, nella memoria di replica del 27/09/2024, afferma che "nel caso di specie, non si contesta l'impossibilità di accedere ai documenti e alle informazioni richieste (perché, come afferma controparte, non sono in possesso dell'ente) ma si contesta che il riscontro alla richiesta ostensiva doveva avvenire entro i termini di legge (solo se ciò fosse accaduto, la ricorrente non avrebbe notificato il ricorso anche alla D.S.)", e, dall'altro lato, "in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi è previsto che, decorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione, l'istanza che sia rimasta inevasa, si intende respinta. Si tratta quindi di un meccanismo di silenzio significativo (silenzio rigetto)" (cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, 23/05/2017, n. 2401).

Pertanto, come già affermato da questo T.A.R., "allorquando l'Amministrazione dichiara di non detenere i documenti richiesti assumendosi la responsabilità della veridicità della sua affermazione, è evidente che l'interesse del ricorrente è, comunque, stato soddisfatto, anche se in "forma negativa" (TAR Campania, VI, 8 aprile 2021, n. 2319); "al cospetto di una dichiarazione espressa dell'Amministrazione di inesistenza di un determinato atto, non vi sono margini per ordinare l'accesso, rischiandosi altrimenti una statuizione impossibile da eseguire per mancanza del suo oggetto, che si profilerebbe, dunque, come inutiliter data" (CdS, IV, 27 marzo 2020, n. 2142)" (T.A.R. Campania Napoli, Sezione VI, 03/06/2024, n. 3536).

2.2. - La domanda di annullamento del diniego tacito, ex art. 25, comma 4, L. n. 241 del 1990, formatosi sull'istanza di accesso agli atti dell'11 gennaio 2024, trasmessa a mezzo p.e.c. il 12 gennaio 2024, proposta nei confronti del Ministero della Difesa e dell'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Campania e la domanda di annullamento del diniego espresso di cui alla nota prot. (...) del 7 febbraio 2024 trasmessa dalla G. S.p.A. a mezzo p.e.c., avente a oggetto "riscontro alla domanda di accesso agli atti - contratto inbound 4088011416", devono, invece, essere accolte nei sensi di seguito indicati.

Giova, anzitutto, ricordare che, in base all'art. 23 ("Ambito di applicazione del diritto di accesso"), comma 1, della L. n. 241 del 1990, "il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi", e che, in base all'art. 2-bis del D.Lgs. n. 33 del 2013 ("Ambito soggettivo di applicazione"), la disciplina del diritto di accesso civico a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 33 del 2013 si applica anche "alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175".

Inoltre, ai sensi dell'art. 22, L. n. 241 del 1990, comma 1, lett. b), l'accesso agli atti amministrativi (essendo precisato alla lettera d) che si intende "per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura

pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale" e che "Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo") è consentito a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, e, secondo giurisprudenza ormai consolidata, "I presupposti per accedere ai documenti amministrativi, in base alla L. n. 241 del 1990 sono, quindi, la legittimazione, la motivazione, l'interesse attuale e concreto del richiedente. Ai fini dell'accesso agli atti, colui che chiede i documenti deve poter vantare un interesse che, oltre ad essere serio e non emulativo, rivesta carattere "personale e concreto", ossia "ricollegabile alla persona dell'istante da uno specifico rapporto"" (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione VI, 23/05/2019, n. 2779). In proposito, si è, condivisibilmente, affermato che "il diritto di accesso può sussistere a prescindere dall'attualità dell'interesse ad agire per la difesa in via giudiziale di una posizione di diritto soggettivo o di interesse legittimo, né è ostacolato dalla pendenza di un giudizio civile o amministrativo, nel corso del quale gli stessi documenti potrebbero essere richiesti (Cons. Stato, sez. IV, 14 febbraio 2006 n. 573). Ciò che compete all'amministrazione (e successivamente al giudice, in sede di sindacato sull'operato di questa), sulla base della motivazione della richiesta di accesso (art. 25, co. 2, L. n. 241 del 1990), è dunque la verifica dell'astratta inerenza del documento richiesto con la posizione soggettiva dell'istante e gli scopi che questi intende perseguire per il tramite dell'accesso. E al contrario, l'amministrazione non può subordinare l'accoglimento della domanda alla (propria) verifica della proponibilità e/o ammissibilità di azioni in sede giudiziaria. D'altra parte, il diritto di accesso quale "principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurare l'imparzialità e la trasparenza"(art. 22, co. 2, L. n. 241 del 1990), può subire limitazioni nei soli casi indicati dalla legge - costituenti eccezione in attuazione di un bilanciamento di valori tutti costituzionalmente tutelati al detto principio generale - e non già sulla base di unilaterali valutazioni dell'amministrazione in ordine alla maggiore o minore utilità dell'accesso ai fini di una proficua tutela giurisdizionale delle posizioni soggettive dell'istante (Cons. Stato, Sez. IV, 28 luglio 2016, n. 3431)" (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione VI, 23/05/2019, n. 2779, cit.).

Invece, per proporre una istanza di accesso civico, al contrario di quanto avviene con l'accesso documentale, non è richiesta alcuna legittimazione soggettiva del richiedente e non è necessario esternare alcuna motivazione sul perché si intende conoscere la documentazione richiesta: l'accesso è garantito a "chiunque" e quindi il richiedente non deve dimostrare, nell'istanza che inoltra all'amministrazione, alcuna relazione qualificata con i documenti e i dati che intende conoscere.

Tutto ciò premesso, alla luce del dato normativo e giurisprudenziale richiamato, nel caso in esame, non è dubitabile la esistenza in capo alla ricorrente di un "interesse diretto, concreto e attuale" ex art. 22, comma 1, lett. b), L. n. 241 del 1990 avuto riguardo alle circostanze di fatto rappresentate e alla segnalazione di danni e di pericolo derivanti dalla condotta d'acqua in questione, contenuta nella istanza di accesso agli atti dell'11/01/2024, recante la espressa precisazione "che l'istanza è sorretta da esigenze di tutela della proprietà in sede giurisdizionale e dalla intenzione di valutare la possibilità di esposti e denunce per condotte attive o omissive di chiunque" e che, comunque, è presentata anche ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 33 del 2013 (che consente a chiunque "di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni").

Di contro, le due Amministrazioni resistenti, ossia il Ministero della Difesa e l'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Campania (a cui la Società S. S.p.A. inoltrava, quali "Amministrazioni interessate", la richiesta di accesso in questione, con propria comunicazione del 13/03/2024), si sono costituite nel presente giudizio solo con memoria di stile, senza svolgere le proprie difese. Né le predette Amministrazioni, in sede procedimentale/amministrativa, con le note interlocutorie del 19/01/2024, 22/01/2024, 26/01/2024 e 01/02/2024 inviate alla ricorrente, hanno rigettato l'istanza ostensiva/conoscitiva per cui è causa deducendo casi di esclusione del diritto di accesso ex art. 24

della L. n. 241 del 1990 o ex art. 5 bis del D.Lgs. n. 33 del 2013, essendosi, invero, limitate ora (con le note del 19/01/2024 e 22/01/2024) ad inoltrare ad altri uffici della stessa amministrazione l'istanza di accesso in questione "per il diretto riscontro" - che non è, però, successivamente intervenuto - ora (con le note del 26/01/2024 e del 01/02/2024) a trasmettersi reciprocamente la predetta istanza di accesso.

In particolare:

- con nota del 19/01/2024, l'Agenzia del Demanio riscontrava la richiesta di accesso di parte ricorrente, affermando che "tenuto conto che la richiesta afferisce ad attività operativa, eventualmente di competenza delle Strutture territoriali dell'Agenzia del demanio, l'istanza de qua viene trasmessa alla Direzione Regionale Campania, già destinataria della stessa, affinché fornisca diretto riscontro in merito alle richieste della Sig.ra F.M. ed alla eventuale documentazione in proprio possesso";
- con nota del 22/01/2024, il Ministero della Difesa riscontrava la richiesta di accesso in questione, rappresentando "che la stessa è stata inoltrata allo Stato Maggiore dell'Esercito, per quanto di competenza e per il diretto riscontro";
- con nota del 26/01/2024 (inviata per conoscenza alla odierna ricorrente), l'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Campania chiedeva "al Ministero della Difesa, consegnatario del compendio in oggetto, di provvedere alla risoluzione della problematica evidenziata relativamente al fabbricato demaniale censito in catasto al foglio (...), particella (...) del Comune di Torre Annunziata";
- con nota del 01/02/2024 (inviata per conoscenza alla ricorrente), il Ministero della Difesa, Agenzia Industrie Difesa, Stabilimento Militare Spolette, riscontrava la nota del 26/01/2024 dell'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Campania del 26/01/2024, affermando che "il tratto di condotta idrica visibile dalle immagini e schematizzato nella relazione, corre lungo la facciata di un fabbricato che risulta non consegnato all'Agenzia Industrie Difesa (Stabilimento Militare "Spolette")".

Anche, la Società G. S.p.A. (società mista a prevalente capitale pubblico, gestore del Servizio Idrico Integrato per l'Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano della Regione Campania, come risulta dal sito istituzionale <https://www.goriacqua.com>), che, con la gravata nota del 07/02/2024, riscontrava espressamente e negativamente l'istanza di accesso di parte ricorrente (affermando che "la Sua domanda concernente non documenti ma informazioni, che presuppongono un'attività di elaborazione dati, non può essere evasa"), non ha opposto alla ricorrente casi di esclusione del diritto di accesso, bensì che:

- "il diritto di accesso può essere esercitato dal soggetto titolare dell'utenza o, comunque, unicamente da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione tutelata e collegata al documento al quale si chiede di accedere e, pertanto, in questo caso, avrebbe dovuto dimostrare l'interesse legittimo connesso all'oggetto dell'istanza";

che "la legge ... nonché il su indicato Regolamento di accesso agli atti, è molto chiara nell'affermare che il richiedente deve indicare espressamente i documenti oggetto dell'istanza, oltretutto, ..., non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo";

- e che "il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, quindi, la pubblica amministrazione, non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso".

Trattasi, però, di argomentazioni non conferenti al caso di specie.

Basti osservare, a tal fine, da un lato, che, nel caso di specie, è ravvisabile in capo alla ricorrente un "interesse diretto, concreto e attuale" ex art. 22, comma 1, lett. b), L. n. 241 del 1990 e, comunque, che l'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33 del 2013 consente a chiunque "di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni"; dall'altro lato, che, pur condividendosi l'orientamento

giurisprudenziale secondo cui "la istanza di accesso non può essere generica, eccessivamente estesa o riferita ad atti non specificamente individuati, ovvero formulata in guisa tale da costringere l'Amministrazione ad attività di ricerca ed elaborazione dati; di qui la improponibilità di una istanza di accesso "al buio", al fine dichiarato di eventualmente reperire ed individuare nei documenti richiesti, elementi potenzialmente idonei al soddisfacimento dei fini "investigativi" (e perciò esplorativi) perseguiti dall'istante(sulla inammissibilità di una siffatta domanda, da ultimo, TAR Campania, VI, 7 maggio 2020, n. 1672; cfr., TAR Lombardia, Milano, sez. I, 14 novembre 2019, n. 2403; Id., id., 27 agosto 2018, nn. 2023 e 2024)" (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione Sesta, 03/06/2024, n. 3537) e che "Anche allorchè si è ritenuto che l'accesso civico c.d. generalizzato possa avere ad oggetto "dati", oltre che documenti la Giurisprudenza (Cons. Stato, III, n. 1426 del 2021) ha chiarito che "dal sistema normativo di riferimento si ricava un principio generale che impone una necessaria operazione di bilanciamento tra il diritto alla trasparenza e l'esigenza di non pregiudicare, attraverso un improprio esercizio del diritto d'accesso, il buon andamento dell'Amministrazione, riversando sulla stessa un onere oltremodo gravoso che la sottoporrebbe ad attività incompatibili con la funzionalità dei suoi plessi e con l'economicità e la tempestività della sua azione." (T.A.R. Lazio, Roma, Sezione III Quater, 18/10/2024, n. 18061), nel caso di specie, è stata chiesta l'ostensione di atti determinati (ossia copia degli atti o documenti attestanti a quale soggetto appartenga e da chi sia stata installata la condotta in questione, del contratto di utenza idrica riguardante l'acqua che fuoriesce dalla tubazione e degli atti che hanno autorizzato o disposto interventi di manutenzione o di riparazione della condotta di cui sopra, o che ne hanno verbalizzato le operazioni, o che hanno dato comunque atto della relativa effettuazione, a chiunque indirizzati, anche interni).

2.3. - Di qui la sussistenza della pretesa conoscitiva, la illegittimità del silenzio-rigetto del Ministero della Difesa e dell'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Campania e del diniego opposto dalla G. S.p.A. e la fondatezza della domanda qui azionata dalla ricorrente in via principale nei loro confronti, con il correlato obbligo per le suddette parti resistenti/intimate di disvelare gli atti richiesti sub punti 1, 2, e 3 dell'istanza di accesso, ove esistenti; "chè, la pretesa conoscitiva della parte ricorrente ben potrà essere soddisfatta, anche in negativo, pel tramite della attestazione da parte ... della eventuale inesistenza dei ridetti documenti" (T.A.R. Campania Napoli, Sezione VI, 03/06/2024, n. 3536, cit.).

3. - Sussistono i presupposti di legge (anche in considerazione delle peculiarità fattuali e dell'accoglimento parziale del ricorso) per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, ordina al Ministero della Difesa, all'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Campania e alla G. S.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di provvedere all'esibizione degli atti richiesti dalla parte ricorrente indicati in motivazione, nel termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.

Dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda di annullamento del diniego tacito, ex art. 25, comma 4, L. n. 241 del 1990, formatosi sull'istanza di accesso agli atti dell'11 gennaio 2024, trasmessa a mezzo p.e.c. il 12 gennaio 2024, proposta nei confronti della Società D.S. S.p.A.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Conclusione

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Maria Laura Maddalena, Presidente

Gabriella Caprini, Consigliere

Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore